

COMUNE DI PUTIGNANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, OCCUPAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. del 16/4/21

Sommario

Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Articolo 1 Oggetto del regolamento	6
Articolo 3 Programa de la Comune	6
Articolo 3 Presupposto del canone	6
Articolo 5 La tariffa	6
Articolo 5 Le tariffe	·····. 7
Articolo 6 Tariffe annuali	7
Articolo 7 Tariffe giornaliere	7
Articolo 8 Regole per la quantificazione del canone.	8
Articolo 9 Riduzioni e maggiorazioni del canone	9
Articolo 10 Occupazioni e esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone	9
Articolo 12 Vorcemente 1 I	10
raticolo 12 versamento del canone	
Articolo 13 Rimborsi	11
The costone coattiva	
Articolo 15 Interessi	13
- a to to 1 unzionario responsabile	
Articolo 17 Contenzioso	13
rationo 16 Trattamento del dati personali	
A DISTOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI	
Capo I LE OCCUPAZIONI	14
Autobio 19 Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità	
- Thologie di occupazioni	
Capo II PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI	14
decupatione con passo carrabile	
Articolo 22 Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili	15
distribuzione	
rificolo 24 Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	
occupazioni con grigite intercapedini	
25 Cecupazioni dello spettacolo viaggiante	
a synuppo progressivo	
Action 25 Tubblic Esercizi	4.6
25 Actività Dalle	1.0
Threeto 50 Attività di propaganda elettorale	4.0
Acc di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio	1.0
Articolo 32 Occupazione con elementi di arredo	18
	18

Articolo 33 Esposizione merci fuori negozio	
Articolo 34 Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	19
- o trapazioni pei trasioeni	
Articolo 36 Serbatoi	19
Articolo 37 Determinazione della superficie di occupazione	19
Articolo 38 Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità	20
Titolo III DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I MESSAGGI PUBBLICITARI	20
Capo I LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	21
Articolo 39 Piano generale degli impianti pubblicitari.	21
Articolo 40 Impianti e mezzi pubblicitari	21
Articolo 41 Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni	21
Articolo 42 Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	22
Capo II PARTICOLARI TIPOLOGIE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	22
Articolo 43 Insegne	23
Articolo 44 Cartello	23
Articolo 45 Manifesto	24
Articolo 46 Striscione, locandina, stendardo, bandiera e gonfalone	24
Articolo 47 Segno orizzontale reclamistico	24
Articolo 48 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela".	24
Articolo 49 Pubblicità realizzata su carrelli supermercati	25
Articolo 50 Frecce direzionali – Pre-insegne	25
Articolo 51 Pubblicità Fonica	25
Articolo 52 Dichiarazioni per particolari fattispecie.	25
1 ODIOMONI, CARATIBUTIONE PARAMETER	
a state of dividit	
and the strain of the strain o	
a distribute their dar centri abitati	
Bistanze minime nei centro abitato	
orio dazione di mezzi pubblicitari provvisori	
o da diteristiche è distallazione di cartelli e degli altri mezzi pubblicita i	
Dimension massime	
de la cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi	
or Caracteristiche e histaliazione delle insegne	
and the strength of the state o	
os Caratteristiche e installazione di targhe professionali e di esercizio	
Targhe phoonenane	
TEATSTICHE TECNICHE DEI MESSAGGI PURRI ICITARI	
Articolo 65 Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le pubbliche affissioni	30
3	30

Articolo 66 Caratteristiche e installazione di striscioni locandine, stendardi bandiere e gonfaloni	31
Articolo 67 Caratteristiche dei segni orizzontali a contenuto pubblicitario	31
Articolo 68 Cartelli ed altri mezzi abbinati a prestazioni di servizi per gli utenti	31
Articolo 69 Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree di parcheggio e sulle strade prosp	picienti
Articolo 70 Stazioni di rifornimento di carburante nei centri abitati	
Articolo 71 Disciplina delle tende	
Articolo 72 Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio	
Capo V FORME PUBBLICITARIE IN ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTU	
E AMBIENTALE	33
Articolo 73 Norme generali	33
Articolo 74 Collocazione di targhe professionalio di esercizio	
Articolo 75 Collocazione di tende e frangisole	
Titolo IV DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	
Capo I LE OCCUPAZIONI	
Articolo 76 Domanda di concessione	
Articolo 77 Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio	35
Articolo 78 Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali	
Articolo 79 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico	35
Articolo 80 Autorizzazione ai lavori	35
Articolo 81 Occupazioni con ponti, scale ecc	
Articolo 82 Occupazione con tende e tendoni	35
Articolo 83 Durata e rinnovo della concessione	36
Articolo 84 Decadenza della concessione	36
Articolo 85 Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni	36
Articolo 86 Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni	
Articolo 87 Rinuncia all'occupazione	
Capo II -LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	37
Articolo 88 Domanda e documentazione	
Articolo 89 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	37
Articolo 90 Obblighi per il titolare dell'autorizzazione	38
Articolo 91 Decadenza dell'autorizzazione	38
Articolo 92 Revoca dell'autorizzazione	38
Articolo 93 Rinnovo dell'autorizzazione	39
Articolo 94 Variazione del messaggio pubblicitario	39
Capo III LE PUBBLICHE AFFISSIONI	
Articolo 95 Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni	
Articolo 96 Riduzioni	
Articolo 97 Esenzioni	40

Articolo 98 Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni	40
Articolo 99 Spazi privati per le affissioni	40
Articolo 100 Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni	40
Titolo V DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI	42
Articolo 101 Vigilanza	42
Articolo 102 Sanzioni e indennità	42
Titolo VI NORME FINALI E TRANSITORIE	43
Articolo 103 Disposizioni finali e transitorie	43

Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato Canone, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della

Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

4. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 837 a

847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, esclude l'applicazione del presente canone.

5. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente.

6. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2 Classificazione del Comune

- 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso (n. 26.508), quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, fermo restando che i comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita ai comuni con popolazione con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti.
- 2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del canone è suddiviso nelle zone (ovvero categorie) come da elencazione allegata al presente regolamento. Ad ognuna delle zone (categorie) è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.

3. Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituiscono parte integrante del

presente regolamento, i seguenti allegati:

- ALLEGATO A: classificazione per "ZONE" (categorie) in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione e/o la diffusione di messaggi pubblicitari.

Articolo 3 Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico

o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

- 2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma l del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte residua interessata dall'occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al canone.
- 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune e quelli di proprietà privata soggetti a diritti demaniali, quali, ad esempio, le strade vicinali e tratti di aree private soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b) per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a promuovere l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e succ.ve modificazioni).

Articolo 4 Soggetti passivi

- 1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- 3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile
- 4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

Articolo 5 Le tariffe

- 1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Articolo 6 Tariffe annuali

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Putignano la tariffa

standard annua prevista è pari ad € 40,00. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

secondo la seguente classificazione:

a) strade od aree appartenenti alla 1a categoria.

b) strade od aree appartenenti alla 2a categoria.

 $15.92/\frac{1}{4} = 3.75$ $22.21/\frac{1}{4} = 5.55$

Alle occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per le occupazioni con tende fisse e retraibili aggettanti direttamente su suolo pubblico la tariffa al mq è ridotta

al 30% della tariffa base deliberata.

Per le occupazioni con passi carrabili la tariffa al metro lineare è ridotta al 50% della tariffa base deliberata. Per i passi carrabili a raso per i quali a seguito di rilascio di apposito cartello segnaletico sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimo e per i passi carrabili costruiti direttamente dall'Ente che risultano di fatto non utilizzati la tariffa al metro lineare e ridotta del 90%.

Per le occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburante la tariffa al metro

lineare è ridotta al 30% della tariffa base deliberata.

- La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.
- Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati annualmente dalla Giunta comunale.
- Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 7 Tariffe giornaliere

La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il Comune di Putignano la tariffa standard giornaliera prevista è pari ad € 0,70. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

secondo la seguente classificazione:

- a) strade od aree appartenenti alla 1a categoria
- b) strade od aree appartenenti alla 2a categoria
- La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.
- Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati annualmente dalla Giunta comunale .
- 4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

- 5. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria temporanea sia inferiore all'anno civile si applica per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo della tariffa annuale.
- 6. Le esposizioni pubblicitarie temporanee effettuate con striscioni che attraversano strade o piazze la tariffa è applicata per ogni 15 giorni o frazione di esso
- 7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 8 Regole per la quantificazione del canone

- 1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua (di cui all'articolo 6 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici (di cui agli allegati A del presente regolamento).
- 2. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'articolo 7 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione, tenuto conto delle classificazioni (di cui all'allegato A del presente regolamento).
- 3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando, per ogni mese o frazione, la tariffa pari ad un decimo della tariffa annuale per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, per il numero di metri quadri.

Articolo 9 Riduzioni e maggiorazioni del canone

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 219, n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficienza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
 - c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
 - d) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq; le tariffe giornaliere sono ridotte dell'80%.
 - e) per le occupazioni temporanee non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50%; per le occupazioni temporanee non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50% previo pagamento anticipato del canone.
 - f) Le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata nella misura del 50%;
 - g) Per le occupazioni di sottosuolo e soprasuolo oltre 1 km lineare la tariffa è aumentata del 50%. Le occupazioni di sottosuolo e soprasuolo se di durata superiore ai 30gg e fino ai 90gg la tariffa è

- maggiorata del 30%, per occupazioni di durata superiore ai 90gg e fino ai 180 gg la tariffa è maggiorata del 50%, per occupazioni superiori ai 180gg la tariffa è maggiorata del 100%
- h) Per le esposizioni pubblicitarie e le insegne se luminose o illuminate viene applicata una maggiorazione della tariffa deliberata nella misura del 100%;
- i) Le esposizioni pubblicitarie e le insegne con superficie superiore a 5,5 mq e fino a 8,5 mq la tariffa deliberata è maggiorata del 50%; oltre gli 8,5 mq la tariffa deliberata è maggiorata del 100%.

Articolo 10 Occupazioni e esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia urbana;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Articolo 11 Modalità di dichiarazione

- 1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del canone. La formale dichiarazione è invece prevista, oltre che per le occupazioni di cui all'articolo 23 del presente regolamento, nella quale deve essere indicato il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti, per le seguenti fattispecie:
 - a) Nei casi di variazione nella occupazione che determinano un maggiore ammontare del tributo.
 - b) nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al canone, sempre che la variazione determini un aumento della superficie od una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La dichiarazione di pubblicità e di occupazione spazi e aree pubbliche permanenti ha effetto anche per gli successivi purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati che devono essere dichiarati entro il 31 gennaio dell'anno successivo
- 2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto tenuto al pagamento del canone, deve, prima di iniziare la pubblicità, presentare al Comune o al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal soggetto di cui sopra, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della corretta applicazione del canone.
- 3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità permanente si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento
- 4. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 gennaio: in caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.

Articolo 12 Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti pluriennali, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio. Per importi superiori a euro 258,23 per anno solare è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.

- 2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 258,23 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.
- 3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti pluriannuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio. Per importi superiori a euro 1.549,37 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.
- 4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari. Per importi superiori a euro 1.549,37 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.
- 5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
- 6. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 835, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.
- 7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 102 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
- 8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
- 9. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.

Articolo 13 Rimborsi

- 1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice Civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
- 2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00 al lordo degli interessi maturati
- 3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
- 4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 14 Riscossione coattiva

- 1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 15 Interessi

- 1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
- 2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 16 Funzionario responsabile

- 1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del canone affidata a terzi, il Comune verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
- 2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
- 3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati nella macrostruttura dell'Ente, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
- 4. In sede di prima applicazione il Dirigente del servizio tributi continua a svolgere tutte le attività già svolte nel previgente regime tributario dell'odierno canone patrimoniale, favorendo il graduale passaggio di competenze al Dirigente dell'Area PATRIMONIO non oltre il 01 Gennaio 2022.

Articolo 17 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 18 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Titolo II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI

Capo I LE OCCUPAZIONI

Articolo 19

Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

- Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico riguardano: 1...
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - e) passi e accessi carrabili;
 - f) ponteggi, steccati e simili;
 - g) cartelli pubblicitari e simili;
 - h) aree per spettacoli viaggianti;
 - i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
 - j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
 - k) tende, tendoni ecc.;
 - l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1, comma 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 219, n. 160.

Articolo 20 Tipologie di occupazioni

- Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.
- Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, 2. risultante dal provvedimento di concessione, è non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
- Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di 3. autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche ed in ogni caso quelle per le attività edili.
- 4. Sono occupazioni abusive, quelle:
 - a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata la revoca o la decadenza;
 - e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

- 5. Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
- 6. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione tramite PEC, presentazione al protocollo comunale o raccomandata a.r.. In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.
- 7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.
- 8. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Capo II

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

Articolo 21 Occupazione con passo carrabile

- 1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
- 2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
- 3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
- 4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.

Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 22

Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili

- 1. Per le occupazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
- 2. Gli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo che non siano a qualsiasi titolo già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni sono sempre a carico del soggetto autorizzato.
- 3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
- 4. Il canone relativo ai passi carrabili può essere corrisposto annualmente entro il 31 Gennaio, oppure per tutto il ventennio, al momento del rilascio dell'autorizzazione, per una somma pari a tutti i vent'anni. Con il presente articolo si intende modificato l'art. 6 del Regolamento comunale dei passi carrabili, approvato con delibera di consiglio del Commissario straordinario n. 17 del 18.03.2004 nella parte in cui stabilisce che la durata dell'autorizzazione è decennale, modificando il termine della stessa in 20 anni.

Articolo 23 Occupazioni con impianti di distribuzione

- 1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
- 2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.
- 3. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto il canone unico patrimoniale.

Articolo 24

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

- 1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, e' effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
- 2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
- 3. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia è applicata l'esenzione dal canone.

Articolo 25 Occupazioni con griglie intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a venti volte la tariffa standard annuale.

Articolo 26 Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1.Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 32;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
- 2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
- 3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 27 Occupazioni a sviluppo progressivo.

1. E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore.

Articolo 28 Pubblici Esercizi

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

Articolo 29 Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area

interessata dall'occupazione

3. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applicano sempre le tariffe giornaliere di la categoria, indipendentemente dall'ubicazione dell'area interessata dall'occupazione e si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 30

Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 31

Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

- 1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
- 2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
- 3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 32

Occupazione con elementi di arredo

- 1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
- 3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 33

Esposizione merci fuori negozio

- 1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
- 2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
- 3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 34

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

- 1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
- 2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 35

Occupazioni per traslochi

- 1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
- 2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
- 3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
- 4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
- 5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 36

Serbatoi

Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo

periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 37 Determinazione della superficie di occupazione

- 1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
- 2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
- 3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato
- 4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
- 5. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
- 6. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Articolo 38

Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

- 1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,00.
- 2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'Ente non puo' essere inferiore a euro 800. Il canone e' comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e' comunicato al comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 3. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Titolo III DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I MESSAGGI PUBBLICITARI

Capo I LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 39 Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 27 dicembre 219, n. 160, per quanto non innovato dal presente Regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti che trova, salvo deroga espressa, applicazione nelle disposizioni del vigente piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 40 Impianti e mezzi pubblicitari

- 1. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari si suddividono in:
 - a) impianti di pubblicità e propaganda,
 - b) impianti fissi per le affissioni.
 - c) pubblicità su veicoli,
 - d) pubblicità fonica,
 - e) materiale pubblicitario cartaceo.
- 2. Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:
 - a) Insegna/Targa di esercizio: la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti materiali così come saranno di seguito disciplinati nell'art. 63, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine, o in alternativa all'insegna. Deve essere priva di luminosità propria.
 - b) Targa pubblicitaria: è definita come la targa di esercizio; se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie, così come disciplinate dal successivo art. 64.
 - c) Bacheca: vetrina, luminosa per luce diretta o indiretta, con frontale apribile, o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla diffusione di informazioni pubblicitarie, di pubblico interesse e/o propaganda di enti pubblici, partiti politici e associazioni.
 - d) Tende: i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi.
 - e) Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, di cui al successivo art. 61, se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con appositi piani e studi coordinati di arredo urbano, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e può avere dimensione max m² 18,00.
 - f) Impianto di insegne o targhe coordinate: quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio mono-facciali o bi-facciali.
 - g) Vetrofania: la riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici. Quando installata sulla vetrina di pertinenza non necessita di autorizzazione.
 - h) Pre-insegna o frecce direzionali: scritta in caratteri alfanumerici, completata da frecce di orientamento, ed eventualmente da simbolo e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale,

utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di Km 5. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

- i) Materiale pubblicitario cartaceo: qualsiasi forma pubblicitaria su carta, quale volantino, pieghevole, opuscolo, depliant, brochure, ecc.
- 3. Gli impianti fissi per le affissioni, di qualunque materiale costituiti ed il cui formato si sviluppa su multipli di m 0,70 x 1,00, sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie, e disciplinati, quanto alla loro collocazione, dal Piano Generale degli Impianti, previsto dall'art. 3 del D. Lgs. del 15.11.1993 n. 507.
- 4. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, e del relativo regolamento di attuazione e d'esecuzione.
- 5. La pubblicità fonica è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 51 del presente regolamento.
- 6. La pubblicità nel centro storico è normata dal Piano di Recupero del Centro Storico al quale ci si riporta integralmente.

Articolo 41

Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

- 1. I mezzi pubblicitari autorizzabili quali frecce direzionali, insegne pubblicitarie, bacheche, targhe, stendardi, striscioni, plance e tabelloni sono soggetti ad autorizzazione Edilizia. Gli uffici competenti verificheranno che detti impianti non costituiscono impedimenti o pericoli per la circolazione pedonale o veicolare, che si inseriscano in maniera armonica nel contesto urbano e che non degradino l'ambiente. Le affissioni in apposite plance collocate a cura dell'Amministrazione Comunale escludendo tassativamente ogni altro sito urbano o extraurbano.
- 2. Quanto agli impianti per le affissioni, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 6 per ogni mille abitanti talché, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 26.508 abitanti, la superficie complessiva risulta definita in 165 mq.

Articolo 42

Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

- 1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
- 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 3. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di

cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.

- 4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
- 5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
- 7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 8. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
- 9. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
- 10. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
- 11. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
- 12. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
- 13. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, è prevista la presentazione della dichiarazione, con contestuale versamento del canone, da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
- 14. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
- 15. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Capo II PARTICOLARI TIPOLOGIE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 43 Insegne

- 1. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta.
- 2. Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano le attività o l'esercizio cui si riferiscono,

realizzate con tecniche pittoriche, o altre tecniche, direttamente su muro.

- 3. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in:
 - a) bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione),
 - b) bandiera verticale (in aggetto da una costruzione),
 - c) frontale,

5.

- d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali,
- e) su palina (insegna collocata su supporto proprio),
- f) totem bifacciali e poligonali.

Articolo 44 Cartello

- 1. Si definisce cartello quel manufatto mono o bifacciale, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta.
- 2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

Articolo 45 Manifesto

- 3. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
- 4. La collocazione di manifesti è vietata al di fuori degli spazi preordinati.

Articolo 46 Striscione, locandina, stendardo, bandiera e gonfalone

- 1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'oggetto bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla pubblicità di manifestazioni, spettacoli o attività di promozione temporanea. Può essere luminoso per luce indiretta.
- 2. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo, della manifestazione o della promozione temporanea, è consentito apporvi il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.
- 3. E' vietata la collocazione di striscioni e stendardi posizionati direttamente sugli alberi o sulle piante del patrimonio comunale.

Articolo 47 Segno orizzontale reclamistico

1. E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Articolo 48 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

- 1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
- 2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
- 3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 49 Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 50

Frecce direzionali - Pre-insegne

- 1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
- 2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
- 3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 51 Pubblicità Fonica

- 1. La pubblicità fonica è sottoposta ad autorizzazione del Comune; le emissioni sonore non dovranno superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla legislazione vigente.
- 2. È consentita effettuarla, per tutto l'anno ed in tutte le zone dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00.
- 3. La pubblicità fonica è regolamentata da specifiche normative.
- 4. La pubblicità fonica è vietata:
 - a) in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto;
 - b) negli orari non previsti.
- 5. È possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni a carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili; devono essere inoltre osservate le prescrizioni eventualmente indicate

nell'autorizzazione amministrativa.

Articolo 52 Dichiarazioni per particolari fattispecie

- 1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
- 2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
- 3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
- 4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
- 5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
- 6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
- 7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
- 8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Capo III

UBICAZIONE, CARATTERISTICHE E INSTALLAZIONE DEI CARTELLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 53 Ubicazione e divieti

Nel territorio comunale è consentita l'installazione dei cartelli di cui all'art.44, e di qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità con superficie max di m² 6,00 computata, per i cartelli bifacciali, sommando la superficie dei due lati; per i cartelli monofacciali la superficie massima sarà di m² 3,00 ed ogni cartello sarà di diverso messaggio pubblicitario (per messaggio s'intende "proposta commerciale"). È consentita, inoltre, l'installazione di manifesti di cui all'art. 45 striscioni, locandine, stendardi e bandiere di cui all'art. 46, segni orizzontali reclamistici di cui all'art. 47, preinsegne, avendo cura che non diano ostacolo alla circolazione stradale. Per quanto riguarda l'ubicazione e le caratteristiche dei mezzi pubblicitari all'interno del centro storico, (zona Al di P.R.G.), dovrà farsi riferimento alle norme specifiche del Piano Particolareggiato di Inquadramento.

Le postazioni individuate, avendo cura che non siano di ostacolo alla circolazione stradale, dovranno ricadere su luoghi del territorio comunale.

3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori ed entro il centro abitato, nei seguenti punti:

a. sui ponti e sui sottoponti;

b. sui cavalcavia e sulle loro rampe;

sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati dove è consentito per le transenne para pedonali e per i manufatti ad esse assimilabili;

d. sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;

in corrispondenza di ingressi di edifici pubblici e/o privati;

nei luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al titolo III del presente regolamento;

4. in luoghi ed in modi che, possano ingenerare confusione e incomprensione nella segnaletica stradale,

(verticale, orizzontale, luminosa e complementare).

5. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve avvenire in modo da non arrecare disturbo visivo, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione e l'incolumità degli utenti della circolazione stradale, e da non occultare quanto destinato alla pubblica visibilità;

6. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo, ad eccezione di

quanto previsto dall'art. 57;

7. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti dall'art. 40, è disciplinata oltre che dal presente regolamento, anche dalle norme regolamentari in materia di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

8. È vietato il lancio di materiale pubblicitario cartaceo, il suo posizionamento su qualsiasi veicolo e l'inserimento sotto le porte di accesso.

Articolo 54

Corso Umberto 1°, anello estramurale e facciate cieche dei fabbricati

1 Sul tratto del Corso Umberto I compreso tra Piazza Principe di Piemonte e Via Roma è vietato il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, ad eccezione di targhe, bacheche ed impianti para pedonali.

Sull'anello estramurale che circonda il Centro Storico e su Corso Umberto I, gli impianti pubblicitari consentiti al comma precedente, ad eccezione delle targhe, devono essere architettonicamente

coordinati all'arredo urbano esistente.

3 I cartelli pubblicitari collocati sulle facciate cieche dei fabbricati in aderenza ai muri non dovranno coprire meno del 10% e più del 50% della superficie della stessa facciata, purché i messaggi pubblicitari non abbiano scopi politici, non siano di tipo sovversivo, contrari all'ordine pubblico, ovvero alle norme del comune senso del pudore, avendo riguardo al comune sentimento medio della comunità nazionale inteso come il sentimento e la sensibilità di chi vive, con sano equilibrio, nella società del suo tempo.

Articolo 55 Ubicazione fuori dai centri abitati

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, può essere autorizzato nel rispetto delle distanze minime fissate dall'art. 51 del D.P.R. 495/92.

Articolo 56 Distanze minime nel centro abitato

- 1. Per pannelli posti perpendicolarmente all'asse stradale la distanza minima dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari deve essere di m. 10; dai segnali stradali e dalle intersezioni di m. 5. Per i pannelli posti parallelamente all'asse stradale si preferisce l'affiancamento, sempre compatibilmente con la percorribilità del marciapiede;
- 2. Sui marciapiedi dovrà essere lasciato uno spazio percorribile dai pedoni e dai disabili, non inferiore a m. 2,00, art. 20 CDS.
- 3. I pannelli pubblicitari devono lasciare una luce libera di m 0,40 dal bordo carreggiata.

Articolo 57 Collocazione di mezzi pubblicitari provvisori

- 1. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo art. 89.
- 2. La domanda di autorizzazione può essere presentata dall'amministrazione statale, da regioni e province, dai comuni o dai loro consorzi, da enti religiosi, da enti pubblici, da associazioni ricreative e sportive, partiti politici ed organizzazioni sindacali, con esclusione della propaganda elettorale diversamente regolamentata.
- 3. La collocazione di tali cartelli, solo per esigenze particolari, può derogare a quanto stabilito dagli artt. 53,54,55 e 56 ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa a cui si riferisce, nonché durante le due settimane precedenti e non oltre le 48 ore (invece delle 24 ore previste all'art. 51 co. 9 lett. b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.) successive allo svolgimento della stessa.
- 4. Per le attività di teatri o musei e per le mostre è consentita l'installazione di strutture bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo.
- 5. E' consentita l'installazione di un solo espositore, posato al suolo o a muro, de parte delle rivendite di giornali, delle dimensioni massime di m 0,90 x 1,50.

Articolo 58 Caratteristiche e installazione di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari

- I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti
 agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per poter
 resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed
 ancorate ad una profondità congrue con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei
 singoli elementi.
- 2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
- 3. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti perpendicolarmente alla sede stradale deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore a m 2,00 rispetto a quella della banchina stradale ad eccezione degli impianti fissi.
- 4. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme urbanistico-edilizie, l'ufficio competente provvederà ad inviare

copia della documentazione presentata al settore Urbanistica per il rilascio del necessario provvedimento amministrativo, che costituisce presupposto indispensabile per l'istruttoria della domanda presentata e per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente regolamento.

Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti minimi di m 1 x 5. 0,20 e massimi di m 1,50 x 0,30. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di dodici preinsegne a condizione che l'altezza totale al netto del palo di sostegno non superi i m 3,00 e che le stesse costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

E' permesso l'utilizzo di più preinsegne oggetto della stessa pubblicità. 6.

Articolo 59 Dimensioni massime

Per le dimensioni degli impianti si rimanda alle norme che disciplinano le singole tipologie.

Articolo 60 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

- Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, installati fuori del 1. centro abitato, non possono essere di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato (Art. 23 del C.d.S. - Art. 50 del regolamento di esecuzione del C.d.S.), o tali da provocare l'abbagliamento nella guida. In ogni caso le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi devono obbligatoriamente rispettare le prescrizioni contenute in regolamenti comunali o regionali relativi alle emissioni luminose.
- 2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare strutture sanitarie autorizzate dalla normativa vigente.
- 3. La croce verde luminosa è consentita solamente per indicare le farmacie.

Articolo 61 Caratteristiche e installazione delle insegne

- Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su 1. sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia uguale o superiore a m 3,00 per i percorsi pedonali ed a m 4,70 per i percorsi carrabili.
- 2. La distanza dal bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare il valore assoluto di m 1,50, ferma restando la distanza di m 0,50 dal ciglio stradale.
- 3. Le insegne frontali devono avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di m 0,50. 4.
- In edifici ad esclusiva destinazione industriale e/o commerciale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, anche sui tetti o sulle pensiline, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio con presentazione, in sede di istanza, del progetto di facciata che verrà inviato al Settore Urbanistica per quanto compete. Negli edifici, invece, destinati prevalentemente a funzioni direzionali, devono essere installati esclusivamente impianti di pubblicità, che si riferiscono alle attività da insediare o insediate, mediante coordinate posizionate al piano terra, nelle aree di pertinenza.
- Le insegne montate su supporto proprio o su palina, se collocate su area privata, devono rispettare 5. un'altezza da terra misurata al bordo superiore non maggiore a m 6,00. Se aggettanti su suolo pubblico, devono rispettare le condizioni di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo.
- Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le 6. seguenti:
 - a) per quelle individuate all'art. 43 co. 3 lett.a), b), c) ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata m² 10,00; se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata m² 2,00.
 - per quelle individuate all'art. 43 co. 3 lett. d), m² 20,00. b)

- 7. E' vietata l'installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici, ad eccezione dei casi al cui successivo articolo 73 co. 2.
- 8. Le insegne concernenti le strutture sanitarie (case di cura private, gabinetti ed ambulatori mono e polispecialistici) possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente e/o a bandiera sopra l'edificio e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulle recinzioni. Possono avere dimensioni massime di m 1,00 x m 2,00 e devono esser installate nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi.

Articolo 62 Caratteristiche e installazione delle tende e delle bacheche

- 1. Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dal suolo stradale di m 2,10, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità, ed un arretramento inferiore di almeno m 0,30 rispetto alla larghezza del marciapiede.
- 2. È ammessa l'installazione di bacheche in conformità alle disposizioni di cui all'art. 40 con dimensioni di norma di m 1,20 x 0,80 o di m 1,20 x 0,40, costruite con profilati leggeri in metallo.
- 3. Le bacheche dovranno essere poste in opera, ove consentito a muro, con una sporgenza massima non superiore a m 0,10 dal filo della muratura, ed una quota inferiore a m 1,50.

Articolo 63 Caratteristiche e installazione di targhe professionali e di esercizio

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento a condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di m 0,50 x m 0,70, salvo quanto previsto nel successivo art. 74.

Articolo 64 Targhe pubblicitarie

- 1. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di m 0,90 x 0,90.
- 2. Esse sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

Capo IV CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 65 Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le pubbliche affissioni

- 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
- 2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate, nei modi stabiliti e previsti dalla legge, per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
- 3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera e' regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione, di cui all'articolo 23, comma 4, del Codice della Strada.
- 4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela dev'essere

adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, soprattutto in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. E' vietato utilizzare il colore rosso negli impianti fissi per le pubbliche affissioni in tutti i casi in cui esso interferisca con la percettibilità dei segnali stradali.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, che sovrastano la carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al piano della carreggiata.

Articolo 66

Caratteristiche e installazione di striscioni locandine, stendardi bandiere e gonfaloni

- 1. L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi e bandiere è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui gli stessi si riferiscono oltreché durante i 15 (quindici) giorni precedenti. La loro rimozione dovrà avvenire nelle 48 ore (invece delle 24 ore previste all'art. 51 co. 9 lett. b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.) ore successive. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, aziende o sponsor in generale. E' consentita altresì l'installazione degli striscioni anche per operazioni di promozione commerciale.
- 2. Gli striscioni devono essere collocati con il bordo inferiore ad un'altezza dal suolo non inferiore a m 5.10 se sovrastano la carreggiata.
- 3. Gli stendardi dovranno essere posizionati con il bordo inferiore ad un'altezza minima rispetto ai corsi pedonali di m 2,50 ed avere una superficie massima di mq² 4,00 (che non si applica agli stendardi aderenti ai muri).

Articolo 67

Caratteristiche dei segni orizzontali a contenuto pubblicitario

- 1. I segni orizzontali a contenuto pubblicitario sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 48 ore precedenti e successive (invece delle 24 ore previste all'art. 51 co. 9 lett. b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
- 2. Per essi non si applicano gli artt. 53-55-56, salvo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
- 3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale. Devono garantire una buona aderenza degli pneumatici sugli stessi coprendo un'area massima di m² 4,00.

Articolo 68

Cartelli ed altri mezzi abbinati a prestazioni di servizi per gli utenti

- 1. Lungo le strade ed in prossimità di esse è ammessa l'installazione di cartelli od altri mezzi pubblicitari abbinati a prestazioni di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, rastrelliere ed altri, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a m² 1,00.
- 2. Sono esonerati dal versamento degli oneri previsti tutti coloro che installeranno gratuitamente beni e servizi per la comunità, consoni al luogo di intervento e previa autorizzazione dell'Autorità

competente, sui quali potrà essere apposto il messaggio pubblicitario. È fatto obbligo ai predetti la manutenzione degli stessi e gli oneri di rimozione.

Articolo 69

Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree di parcheggio e sulle strade prospicienti

- 1. Sulle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare l'1% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree medesime; mentre sulle strade di tipo C ed F, definite come sopra, la superficie non può superare il 5%.
- 2. Nelle strade di tipo D ed E come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, la superficie complessiva non deve superare il 10 % delle aree occupate.
- 3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di m² 2,00 per ogni servizio prestato.
- 4. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario relativo alle stazioni di servizio della superficie massima di m² 3,00. Esso deve rispettare la distanza minima di m 200 da tutti gli altri cartelli.

Articolo 70

Stazioni di rifornimento di carburante nei centri abitati

- 1. Nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione del cartello pubblicitario con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
- 2. Sulle strade prospicienti valgono le disposizioni previste dall'art. 69 co. 4, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a m 20.

Articolo 71 Disciplina delle tende

- 1. Le tende così come definite al precedente art. 40, qualora riportino scritte pubblicitarie seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.
- 2. È consentito riportare l'insegna di esercizio sulla tenda parallelamente all'asse della carreggiata.
- 3. La collocazione delle tende non deve occultare in alcun modo la toponomastica e la segnaletica stradale.

Articolo 72

Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio.

- 1. E' consentita l'installazione di strutture per messaggi pubblicitari a carattere provvisorio o stagionale anche su ponteggi ed impalcature, previa autorizzazione del proprietario dell'immobile ed autorizzazione degli organi comunali competenti.
- 2. Relativamente alla installazione di mezzi pubblicitari in occasione di manifestazioni ed eventi, si dovranno salvaguardare gli impianti pubblicitari fissi esistenti, i quali non potranno essere in alcun modo occultati da nessun mezzo, anche se con carattere di temporaneità.

Capo V FORME PUBBLICITARIE IN ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE

"Articolo 73 Norme generali

1. Le norme del presente titolo disciplinano la collocazione delle forme pubblicitarie all'interno di zone ed in prossimità di edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle precedenti disposizioni comuni.

2. All'interno di zone ed edifici di interesse storico, culturale ed ambientale classificate dalla normativa del piano regolatore generale come zone territoriali omogenee A1 sono ammesse le sole installazioni disciplinate dal Piano di Recupero del Centro Storico al quale ci si riporta integralmente.

Articolo 74 Collocazione di targhe professionalio di esercizio

1. La disciplina è normata all'interno del Piano di Recupero del Centro Storico al quale ci si riporta integralmente.

Articolo 75 Collocazione di tende e frangisole

1. La disciplina è normata all'interno del Piano di Recupero del Centro Storico al quale ci si riporta integralmente.

Titolo IV DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE Capo I LE OCCUPAZIONI

Articolo 76 Domanda di concessione

- 1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda alla Amministrazione Comunale ed ottenere regolare autorizzazione o concessione.
- 2. La domanda deve essere redatta su carta bollata e contenere le generalità complete del richiedente (anagrafiche e fiscali), il fine e l'oggetto della richiesta autorizzazione/concessione, nonché essere corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente regolamento, nella legge 27 dicembre 219, n. 160 (articolo 1, commi da 816 a 836), nonché nelle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.
- 3. Il titolare del diritto di occupazione deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione od autorizzazione;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga o rinnovo ottenuto prima della scadenza;
 - c) provvedere alla manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - d) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
 - e) eseguire tutti i lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, alla scadenza della concessione;
 - f) versare, alle scadenze stabilite, il canone, nella misura concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento;
 - g) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione;
 - h) esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico;
 - i) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- 3. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione o l'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione o autorizzazione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esse, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.
- 4. Il deposito cauzionale potrà essere eseguito con polizza fidejussoria bancaria od assicurativa.
- 5. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta sempre secondo tariffa al primo richiedente risultante dal registro di protocollo.
- 6. L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relativo Regolamento Comunale di attuazione. Il Comandante della Polizia Locale è responsabile del procedimento finalizzato al rilascio dei provvedimenti di concessione od autorizzazione. Le domande vengono istruite per ordine di presentazione.

Articolo 77

Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio

- 1. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.
- 2. Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.

Articolo 78

Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali

- 1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.
- 2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

Articolo 79

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

- 1. Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
- 2. L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.
- 3. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.
- 4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

Articolo 80

Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Articolo 81

Occupazioni con ponti, scale ecc.

- Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
- 2. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 82

Occupazione con tende e tendoni

- 1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
- 2. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Articolo 83

Durata e rinnovo della concessione

- 1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, e sono rinnovabili con apposito provvedimento.
- 2. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo l'eventuale tempestivo rinnovo concesso con apposito provvedimento.
- 3. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a refusione ovvero a compenso di sorta.
- 4. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.

Articolo 84 Decadenza della concessione

- 1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
 - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo; nei 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
- 2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
- 3. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 85

Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1. Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 2. Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 3. Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
- 4. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Articolo 86

Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1. Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
- 2. Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

Articolo 83

Durata e rinnovo della concessione

- 1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, e sono rinnovabili con apposito provvedimento.
- 2. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo l'eventuale tempestivo rinnovo concesso con apposito provvedimento.
- 3. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a refusione ovvero a compenso di sorta.
- 4. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.

Articolo 84 Decadenza della concessione

- 1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
 - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo; nei 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
- 2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
- 3. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 85

Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1. Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 2. Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 3. Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
- 4. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Articolo 86

Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1. Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
- 2. Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

Articolo 87 Rinuncia all'occupazione

- 1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
- 2. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
- 3. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 4. Se la richiesta di occupazione è inferiore ai 30 giorni ed è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.
- 5. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, e per le quali la riscossione avviene mediante convenzione la tassa è dovuta con riferimento al periodo autorizzato, indipendentemente dall'effettiva occupazione del suolo.

Capo II -LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 88 Domanda e documentazione

- 1. La domanda per l'autorizzazione ad effettuare qualsiasi forma di pubblicità, dovrà pervenire al Comune di Putignano, redatta in forma libera ovvero utilizzando la modulistica appositamente predisposta. Andrà presentata in bollo se relativa a pubblicità commerciale, in carta libera negli altri casi.
- 2. La modulistica indica la documentazione tecnica e amministrativa di supporto da allegare alla domanda in relazione alle differenti tipologie di mezzi pubblicitari; in ogni caso andrà allegato un bozzetto del messaggio da esporre, riportante le quote relative all'impianto.
- 3. Relativamente agli impianti di tipo permanente, andranno inoltre sempre allegati:
 - a) un progetto quotato in scala dell'impianto, completo delle viste dello stesso, riportante l'indicazione dei materiali utilizzati e di relativa planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente e di fotomontaggio;
 - b) una dichiarazione resa dal soggetto interessato con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 - c) certificazione di conformità alla normativa vigente in caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici.
- 4. La domanda dovrà contenere l'accettazione, in maniera esplicita, del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale al momento vigente; l'accettazione di detto Codice è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare qualsiasi forma di pubblicità prevista nel presente Regolamento.
- 5. Il responsabile del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di qualunque mezzo pubblicitario è il Dirigente dell'Area Urbanistica e le domande verranno istruite per ordine di presentazione.

Articolo 89 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Entro 30 giorni dalla data del timbro di protocollo della domanda il responsabile del procedimento, ove l'istanza risulti irregolare o incompleta, può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori con comunicazione diretta all'interessato.

- 2. L'istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 60 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. È ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.
- 3. In base all'istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, il Dirigente competente rilascia il provvedimento amministrativo entro 30 gg. dalla data del timbro del protocollo apposto sull'istanza o sulle eventuali integrazioni, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in caso di impianti permanenti.
- 4. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri enti o uffici.

Articolo 90 Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

- 1. È fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari di:
 - a) osservare le prescrizioni della normativa vigente e, in particolare, il Nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione, nonché il presente Regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - d) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, anche successivamente all'autorizzazione per intervenute e motivate esigenze;
 - e) provvedere a sue spese alla rimozione in ogni caso in cui venga meno il titolo autorizzatorio, ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza, previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune; la rimozione deve essere effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune, e comunque senza ritardo per ragioni di sicurezza. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla rimozione, con oneri a carico dei responsabili, fatta salva la sanzione di cui al successivo articolo 16, comma 2.
- 2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario permanente deve essere applicata la targhetta prescritta dall'articolo 55 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 91 Decadenza dell'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) non venga ritirata entro 15 (quindici giorni) dalla data di rilascio;
 - d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 180 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

Articolo 92 Revoca dell'autorizzazione

Il Comune ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Articolo 93 Rinnovo dell'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 90 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal titolare dell'autorizzazione stessa.
- 2. In caso di subentro nell'esercizio dell'attività, la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza naturale, corredata dalla sola autodichiarazione autenticata, che attesti la persistenza degli elementi di cui all' articolo 88, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere. Qualora si dovessero apportare modifiche al mezzo pubblicitario, queste devono essere riportate in un testo allegato alla predetta autodichiarazione.

Articolo 94 Variazione del messaggio pubblicitario

1. Il titolare dell'autorizzazione per impianti permanenti, ad esclusione di quelli a messaggio variabile, qualora intenda variare il messaggio pubblicitario, decorsi almeno tre mesi dall'installazione, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione viene rilasciata entro i successivi 15 gg. Dalla richiesta di variazione, decorsi i quali il richiedente è in ogni caso da considerarsi autorizzato.

Capo III LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 95 Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

- 1. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale (categoria normale e categoria speciale), alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.
- 2. La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista dall'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: euro 0,7 e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.
- 3. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.
- 4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
- 5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.
- 6. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono deliberati annualmente dalla Giunta comunale.

Articolo 96 Riduzioni

- 1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento:
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Articolo 97 Esenzioni

- 1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni non è dovuta per le seguenti fattispecie:
 - a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - c) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

Articolo 98

Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni

- 1. Gli impianti pubblici da destinare alle affissioni pubbliche sono suddivisi nelle seguenti percentuali:
 - a) spazi di natura istituzionale, sociale e comunque privi di rilevanza economica: 10%;
 - b) spazi per affissioni di natura commerciale: 80%;
 - c) spazi destinati all'affissione diretta da parte di privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio 10%.

Articolo 99 Spazi privati per le affissioni

- 1. Gli spazi privati per le affissioni dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale già previste negli spazi affissionistici pubblici, soddisfacenti in maniera completa le esigenze del settore.
- 2. Gli spazi privati verranno assegnati a seguito di delibera di giunta.
- 3. L'iter autorizzativo può nascere in due modi:
 - a) a seguito di domanda spontanea di ditta o società specializzata;
 - b) In virtù di riscontrate nuove esigenze e in conformità alle linee generali del piano. In ogni caso, dovranno essere contattate più ditte o società specializzate onde meglio verificare le proposte formulate, al fine di scegliere la migliore in rapporto alle esigenze del Comune.
- 4. Se l'iter nasce secondo i dettami di cui alla lettera a), l'ordine di presentazione dell'offerta costituisce, nei limiti della congruità della stessa, titolo preferenziale.
- 5. In ogni caso lo stesso soggetto privato non potrà possedere più di un terzo degli spazi privati destinati alle affissioni.
- 6. Con la delibera di aggiudicazione viene approvato anche il relativo disciplinare.

Articolo 100

Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni

1. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento del canone, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.

- 2. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
- 3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6. Per le affissioni a carattere commerciale, richieste per i due giorni successivi la commissione, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 25,82. Stessa maggiorazione si applica alle affissioni di natura non commerciale (affissioni funebri e di enti senza fine di lucro), se la cui affissione è richiesta entro le 24 ore da quando è stata commissionata (termine massimo per l'esecuzione del servizio di affissioni con carattere di urgenza); tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro

Titolo V

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Articolo 101 Vigilanza

- 1. L'Amministrazione Comunale è tenuta a vigilare tramite il Corpo di Polizia Locale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione, di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
- 2. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981, n. 689 e successive, modificazioni ed integrazioni.
- 3. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione ed il rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 102 Sanzioni e indennità

- 1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale:
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
- 2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 14 del presente regolamento. Allo stesso modo si provvede nel momento in cui l'autorizzazione termini per qualsiasi motivo o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione, di restituire nello stato originario le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
- 3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della Strada
- 4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 5. Per le violazioni alla disciplina del volantinaggio si rimanda all'art. 25 comma 7 e all'articolo 81 del Regolamento di Polizia Urbana

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Titolo VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 103 Disposizioni finali e transitorie

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
- 2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento. In particolare, le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso. E' confermato il Regolamento comunale per la disciplina dei Dehors
- 4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere del 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.